



CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI Provincia di Piacenza

Prot. n. 6933

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 15.03.2021

ORDINANZA SINDACALE N. 1 AD OGGETTO: "CHIUSURA PARCHI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE GIOCO BAMBINI.

Richiamati:

- l'Ordinanza del Ministero della salute del 12 Marzo 2021 che colloca l'Emilia Romagna in zona rossa;
- il DPCM del 02 Marzo 2021 (come integrato dal Decreto Legge del 12 marzo 2021) che definisce le misure valide dal 06 Marzo al 06 Aprile 2021, incluse specifiche norme per il periodo di Pasqua;
- i comunicati della Prefettura, le circolari della Protezione Civile ed i continui chiarimenti provenienti dal Ministero dell'Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su tutto il territorio nazionale.

Ritenuto che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19, si rende opportuna l'adozione di misure idonee a non favorire l'assembramento di persone in luoghi aperti e pubblici;

Considerato che nonostante le disposizioni ed i divieti contenuti nelle citate normative si possono registrare nel territorio comunale assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare presso parchi ed aree giochi;

Ritenuto pertanto necessario, anche per l'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurare il costante rispetto della misura relativa alla distanza minima di sicurezza tra le persone, vietare l'accesso al pubblico a:

- **parchi, ville, giardini pubblici ed aree giochi bambini con l'eccezione delle aree di sgambamento cani che rimane accessibile al pubblico;**

Visti:

- l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

LA CHIUSURA ED IL CONSEGUENTE DIVIETO DI ACCESSO A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NONCHE' IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE AREE GIOCO BAMBINI PUBBLICHE

il divieto decorre dalla data della presente ordinanza e sino al 06.04.2021

DISPONE CHE

È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

DISPONE ALTRESI' CHE

- o salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00,
- o la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on – line del Comune di Castel San Giovanni fino a tutto il giorno 06.04.2021 ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi della pubblicazione previsti dall' art.42, comma 1 del D. Lgs 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa copia:
 1. all'Ufficio della Prefettura di Piacenza
 2. a tutte le forze dell'ordine (Polizia Municipale, Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza etc.) in quanto incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente disposizione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune

Castel San Giovanni, 15 Marzo 2021



IL SINDACO
Avv. Lucia Fontana